Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE
PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVI — **Roma — Sabato, 25 luglio 1925** — **Numero 171**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: *Ugo Censori.* — Avellino: *C. Leprini.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Anonima libraria italiana.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Caserta: (*). — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: *R. Riccio.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *A. Rossini.* — Fiume: *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana.* — Girgenti: *L. Bicchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *R. Franceschelli.* — Mantova: *Arturo Mondovì.* — Massa Carrara: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Anonima Libraria italiana.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Vannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci.* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *C. Filacchioni.* — Per la Francia: Parigi: *Libreria italiana.* Rue du 4 Septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'economia nazionale:

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1487.

REGIO DECRETO 21 giugno 1925, n. 1194.

Applicazione della tassa sul commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio e industria di Novara.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 50 e 51 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 29;

Vista la deliberazione 9 maggio 1925 del Commissario governativo della Camera di commercio di Novara;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Novara è autorizzata ad imporre una tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel proprio distretto, che non risultino già iscritti nei ruoli della imposta camerale.

Art. 2.

La tassa sarà applicata nella seguente misura:

a) per gli esercizi temporanei di gioielleria, manifatture, biancherie e maglierie di lusso, seterie, pellicceric, confezioni e mode, oggetti d'arte e altri articoli considerati di lusso: per ogni mese o frazione di mese, L. 40;

b) per gli esercizi temporanei del commercio di soli altri articoli: per ogni mese o frazione di mese, L. 20.

Art. 3.

La tassa sugli esercenti il commercio girovago è stabilita nella misura seguente, in ragione di anno:

a) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di veicoli a mano, L. 20;

b) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di banchi fissi o mobili o di veicoli a trazione animale, L. 30;

c) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di veicoli a trazione meccanica, L. 30.

Art. 4.

Per i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti che non rientrano tra le stazioni climatiche o di cura o che non siano ritenuti centri di villeggiatura e di soggiorno di forestieri le tasse predette sono ridotte alla metà.

Art. 5.

La tassa pagata per il commercio temporaneo vale per qualunque Comune della circoscrizione limitatamente al periodo a cui si riferisce, salvo, per i Comuni dove è stabilita una tariffa maggiore, il pagamento della differenza.

La tassa pagata per il commercio girovago è valida per tutti i Comuni del distretto camerale e per un anno dalla data della relativa ricevuta di pagamento, salvo, per i Comuni dove vige una tariffa maggiore, il pagamento della differenza.

Art. 6.

Sono esenti dalla tassa sul commercio temporaneo e girovago:

a) i commercianti girovaghi che portano tutta la loro merce sulla persona senza aiuto di veicoli;

b) gli esercizi dove si effettuano le vendite a scopo esclusivo di beneficenza;

c) i banchi aperti nei giorni di fiera e di mercato, limitatamente ai Comuni dove le fiere e i mercati hanno luogo.

Art. 7.

La tassa sarà riscossa con le norme stabilite nell'annesso regolamento.

Art. 8.

Sono abrogate le disposizioni precedentemente emanate per l'applicazione della tassa nel distretto della Camera di commercio di Novara.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1925.
Atti del Governo, registro 238, foglio 121. — CASATI.

Regolamento per l'applicazione e la riscossione della tassa sul commercio temporaneo e girovago nella circoscrizione della Camera di commercio e industria di Novara.

Art. 1.

Chiunque nella circoscrizione camerale apre un esercizio temporaneo di vendita di qualsiasi genere ed esercita traffico ambulante o industria che si trasferisce normalmente da Comune a Comune per l'esercizio temporaneo in ciascuna località, deve, qualunque sia la sua nazionalità pagare la tassa di cui all'art. 50, lettera *d*), del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, nella misura fissata dal Regio decreto che autorizza la Camera ad imporre il tributo e in base alle norme del presente regolamento.

E' considerato commercio temporaneo il commercio esercitato temporaneamente per le vendite di qualsiasi genere, anche sotto forma di bazar, stralcio, liquidazione di pubblici incanti, tanto all'aperto quanto in luoghi chiusi, alberghi, circoli, stabilimenti balneari e termali, esercizi ed altri locali in genere sia pubblici che privati.

E' considerato commercio girovago od ambulante quello esercitato a mezzo di banchi fissi o mobili, di veicoli a mano, a trazione animale o meccanica.

Art. 2.

Chi intende esercitare il commercio temporaneo e girovago deve fare preventiva denuncia alla Camera di commercio a termini dell'art. 61 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, e non potrà iniziare l'esercizio del commercio senza aver ottenuto il certificato relativo, la cui validità sarà limitata al periodo di tempo indicato nella denuncia.

Contemporaneamente devesi effettuare il pagamento presso la Camera o l'esattore comunale, della tassa dovuta.

Art. 3.

La denuncia deve essere compilata in conformità delle prescrizioni del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, e dell'art. 87 del relativo regolamento e deve indicare la durata dell'esercizio e il valore complessivo della merce.

Art. 4.

Qualora l'esercente intenda prolungare la durata del suo esercizio oltre al termine denunciato deve dare preventivo avviso alla Camera del nuovo periodo di esercizio e deve pagare la tassa relativa al medesimo.

Art. 5.

Gli esercenti il commercio temporaneo e girovago che omettano di fare la denuncia di cui agli articoli precedenti ovvero facciano una dichiarazione falsa nei riguardi dell'esercizio, sono soggetti oltre al pagamento dell'imposta dovuta, anche alle penalità previste dall'art. 70 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750. E' loro estesa la facoltà dell'oblazione stragiudiziale ammessa dal decreto stesso.

Art. 6.

Chi scopre e denuncia una contravvenzione, riconosciuta dal presente regolamento, ha diritto alla metà dell'ammontare della tassa.

All'accertamento delle contravvenzioni sono autorizzate anche le guardie comunali e i dipendenti municipali in genere adibiti a servizi di sorveglianza e di polizia urbana.

Gli esattori comunali sono incaricati del servizio di riscossione della tassa con diritto all'aggio previsto dall'art. 57 del Regio decreto-legge sopra citato che farà carico al contribuente.

Art. 7.

I moduli occorrenti per la denuncia dell'esercizio e la riscossione della tassa e le eventuali intimazioni di pagamento sono forniti ai Comuni dalla Camera di commercio.

Gli esattori comunali sono incaricati del servizio di riscossione della tassa con diritto, a carico del contribuente, dell'aggio previsto dall'art. 57 del Regio decreto-legge sopra citato.

Art. 8.

Alla fine di ogni trimestre essi trasmettono alla Camera di commercio la nota degli incassi effettuati e ne versano l'ammontare, trattenendo l'aggio loro spettante.

Art. 9.

La decisione delle controversie sull'applicazione della tassa spetta alla Giunta camerale, la quale emette le sue decisioni solo per quei ricorsi che sono accompagnati dalla relativa bolletta di pagamento dell'imposta, salvo rimborso. Le spese di perizia dipendenti da infondata opposizione dell'esercente sono a carico di questi. Contro le deliberazioni della Camera è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria a norma dell'art. 53 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
NAVA.

Numero di pubblicazione 1488.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 giugno 1925, n. 1213.

Regificazione delle scuole complementari « Gabriele D'Annunzio » ed « Emma Brentani », del comune di Fiume.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Riconosciuta la opportunità di convertire in Regie le due scuole complementari di Fiume;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le scuole complementari « Gabriele D'Annunzio » e « Emma Brentani » del comune di Fiume sono convertite in regie scuole complementari a decorrere dal 1° ottobre 1925.

Art. 2.

Per il periodo dal 1° ottobre 1925 al 30 giugno 1926 le due suddette scuole saranno a totale carico dello Stato.

A decorrere dal 1° luglio 1926 passeranno a carico del comune di Fiume gli oneri di cui agli articoli 97, 100 e 103 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Il comune di Fiume è esonerato sino al 30 settembre 1930 dal contributo finanziario verso lo Stato di cui ai Regi decreti 11 marzo 1923, n. 685 e 7 giugno 1923, n. 1408.

Art. 3.

Saranno assunti al servizio dello Stato, previa favorevole ispezione, ed anche se non siano provvisti dei titoli di studio prescritti, i presidi ed i professori delle due scuole di cui all'art. 1, che siano stati nominati nelle stesse con regolare deliberazione dell'autorità competente e vi abbiano prestato almeno due anni di servizio di ruolo.

I presidi saranno assunti col grado di presidi di 2ª categoria e i professori col grado di ordinari del ruolo *B* di Regie scuole complementari e saranno collocati rispettivamente nei gradi stabiliti dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, tenuto conto, per il primo collocamento da farsi a norma degli articoli 94 e 97 dello stesso decreto e successive modificazioni, della anzianità utile per la carriera acquisita da ognuno d'essi in base agli ordinamenti del comune di Fiume.

Se l'ammontare complessivo degli emolumenti, calcolati al lordo, spettanti ai presidi e ai professori per effetto dell'applicazione del precedente comma, risulterà inferiore alla somma degli emolumenti, parimenti calcolati al lordo, da essi percepiti alla dipendenza del comune di Fiume al 30 settembre 1925, la differenza sarà conservata a titolo di assegno personale, non utile per la pensione, da assorbirsi nei successivi aumenti periodici.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze sarà provveduto alla variazione delle tabelle organiche del personale dei Regi istituti medi d'istruzione in conseguenza del presente decreto, tenuto conto delle disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 5.

I professori assunti al servizio dello Stato per effetto dell'art. 3 sono assegnati, di regola, in base ai loro titoli di studio e alle discipline da essi finora professate, a cattedre formate secondo le indicazioni contenute nella tabella n. 7 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Art. 6.

Quando non sia possibile l'assegnazione nel modo previsto dal precedente articolo, i singoli insegnamenti aggruppati in cattedre uniche dalla tabella n. 7 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 potranno essere costituiti in cattedre distinte, ai soli fini dell'assunzione dei professori contemplati dal presente decreto e sino a tanto che essi ne resteranno titolari.

Art. 7.

Per i professori assunti al servizio dello Stato che impartiscano insegnamenti speciali e non possano essere assegnati a cattedre formate giusta le disposizioni degli articoli precedenti, saranno istituite speciali cattedre da sopprimersi quando i detti professori cesseranno dal servizio.

Art. 8.

Ai professori di ruolo che non siano assunti al servizio dello Stato il comune di Fiume farà il trattamento previsto nei suoi ordinamenti nel caso di soppressione di istituti d'istruzione.

Art. 9.

Agli effetti della liquidazione della pensione agli insegnanti che saranno assunti in ruolo a sensi del presente decreto, il servizio prestato fino al 30 settembre 1925 sarà valutato sia per quanto riguarda il diritto alla pensione, sia per quanto riguarda il numero degli anni utili, in base alle norme finora vigenti nel comune di Fiume.

Art. 10.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 luglio 1925.
Atti del Governo, registro 238, foglio 138. — CASATI.

Numero di pubblicazione **1489.**

REGIO DECRETO 2 luglio 1925, n. 1215.

Soppressione del Comando militare marittimo di San Bartolomeo (Spezia).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 2 luglio 1914, n. 751, e 13 gennaio 1924, n. 138, relativi al Comando militare di San Bartolomeo (Spezia);

Sentito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere in massima favorevole;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per gli affari della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Comando militare di San Bartolomeo istituito col R. decreto n. 751 del 2 luglio 1914, modificato dall'altro R. decreto n. 138 del 13 gennaio 1924, è soppresso.

Art. 2.

La direzione delle torpedini e del munizionamento è, come le altre direzioni dei lavori, alla diretta dipendenza del Comando del Regio arsenale di Spezia.

La Scuola specialisti, che ha sede nel recinto del Regio stabilimento di San Bartolomeo, è alla dipendenza del Comando militare marittimo e della piazza di Spezia e funziona in modo autonomo dalla direzione delle torpedini e del munizionamento.

Le due sezioni di Commissariato sono alla diretta dipendenza della direzione di Commissariato militare marittimo e funzionano in modo autonomo dalla direzione delle torpedini e del munizionamento.

Tanto il Comando della Scuola specialisti, quanto le due sezioni predette debbono però attenersi alle disposizioni emanate in nome della Direzione generale dell'arsenale dalla predetta direzione delle torpedini e del munizionamento, nei riguardi del traffico e della sicurezza dello stabilimento.

Art. 3.

Il comandante del distaccamento del corpo Reale equipaggi di San Bartolomeo eserciterà la sua funzione alla dipendenza del comandante l'arsenale di Spezia, uniformandosi alle direttive e disposizioni di dettaglio del direttore delle torpedini e del munizionamento per quanto si riferisce al personale destinato ai servizi della direzione delle torpedini e del munizionamento.

Art. 4.

I servizi ausiliari dello stabilimento di San Bartolomeo, quali sicurezza interna dello stabilimento, vigilanza nello interno di esso e sulle porte di accesso, servizio di vigilanza sul fronte a mare, servizio pompieristico, servizio sanitario, servizio dell'arma dei carabinieri, servizio del treno Spezia-San Bartolomeo, restano alla dipendenza del direttore delle torpedini e del munizionamento subordinatamente alle direttive del comandante l'arsenale di Spezia.

I Regi decreti 2 luglio 1914, n. 715, e 13 gennaio 1924, n. 138, sono abrogati.

Con decreto del Ministro per la marina potranno essere date norme per l'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto andrà in vigore dal 1° agosto 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1925.
Atti del Governo, registro 238, foglio 140. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1490.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 luglio 1925, n. 1214.

Provvedimenti diretti alla elevazione morale degli uffici finanziari, al migliore accertamento e alla tutela dei tributi, e provvedimenti relativi agli ex funzionari finanziari esercitanti agenzie di affari tributari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le Intendenze di finanza, con la collaborazione degli organi della polizia tributaria dipendenti dal Comando generale della Regia guardia di finanza, nonchè di tutti gli uffici finanziari della Provincia, devono formare, e mantenere aggiornato, un elenco degli ex funzionari ed agenti, già dipendenti dal Ministero delle finanze, esonerati, dispensati, revocati, dimissionari o collocati a riposo, in anticipazione, d'autorità, o a loro domanda, prima del compiersi delle condizioni normali di età e di periodo di servizio, residenti nella Provincia, i quali esercitino agenzie di affari o di mediazioni, o studi legali tributari, o prestino assistenza o si ingeriscano nei contratti con lo Stato e nelle controversie tributarie, o, comunque, trattino, nell'interesse dei privati, materie di competenza degli uffici dell'Amministrazione finanziaria.

Art. 2.

L'elenco di cui all'art. 1 dev'essere trasmeso, e le variazioni devono essere comunicate, a cura e sotto la responsabilità degli intendenti di finanza, all'ufficio centrale di polizia tributaria presso il Comando generale della Regia guardia di finanza, al quale compete di formare l'elenco generale da trasmettere alle direzioni generali e uffici e servizi centrali del Ministero delle finanze e da diramare a tutti gli uffici finanziari provinciali col tramite delle Intendenze di finanza.

Art. 3.

E' vietato alle Commissioni e giurisdizioni speciali dell'Amministrazione finanziaria di ammettere gli ex funzionari indicati nell'elenco di che agli articoli precedenti a prestare innanzi ad esse, in forma diretta od indiretta, assistenza professionale, sia giuridico-amministrativa, sia tecnica, ai privati, nelle controversie di competenza delle Commissioni e giurisdizioni medesime.

Art. 4.

E' stabilito divieto di ogni trattativa, di ogni rapporto, e di ogni comunicazione d'ufficio, con gli ex funzionari indicati nell'elenco di cui agli articoli 1 e 2, i quali si presentino agli uffici come incaricati di privati.

Tale divieto ricade anche su coloro che agiscono come aiutanti, assistenti, o praticanti delle persone indicate nell'elenco.

Art. 5.

Ogni infrazione al divieto di che agli articoli 3 e 4 da parte di qualsiasi funzionario od agente appartenente ai ruoli dipendenti dal Ministero delle finanze, è considerata come uso dell'impiego a fini personali e punita ai sensi dello stato giuridico degli impiegati civili 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 6.

I preposti e i superiori gerarchici degli uffici tutti dell'Amministrazione finanziaria hanno il dovere di segnalare le infrazioni al divieto di che agli articoli 3 e 4.

Il silenzio è considerato come atteggiamento in contraddizione con gli obblighi di servizio e conseguentemente punito ai sensi dello stato giuridico.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° settembre 1925 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 luglio 1925.

Atti del Governo, registro 238, *foglio* 139. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1491.

REGIO DECRETO 2 luglio 1925, n. 1211.

Varianti al piano regolatore della città di Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 12 luglio 1912, n. 866;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Milano 29 giugno e 18 luglio 1923, approvate dalla Giunta provinciale amministrativa, con le quali sono state adottate alcune varianti alla prima zona del piano regolatore di quella città nel quartiere di piazza Vetra e adiacenze;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni furono prodotte due opposizioni rispettivamente dalle signore Negroni e sorelle Brambilla;

Considerato che la pubblica utilità delle varianti proposte non può essere messa in dubbio di fronte ai miglioramenti sensibili che esse apporteranno alla viabilità di quel quartiere, ed ai vantaggi che dal lato igienico e morale ne deriveranno con l'abbattimento dei caseggiati male abitati o mal disposti che circondano la piazza Vetra;

Che le varianti sono meritevoli di approvazione anche nei riguardi storici ed estetici della città, in quanto varranno a mettere in evidenza due importantissimi monumenti quali le Basiliche di S. Lorenzo e di S. Eustacchio e mercè l'apertura di una nuova comunicazione e il conseguente alleggerimento del traffico nel corso Ticinese varranno ad evitare l'abbattimento delle colonne del portico romano in prospetto alla chiesa di S. Lorenzo;

Che il reclamo Negroni venne poi ritirato e la opposizione presentata dalle sorelle Brambilla deve ritenersi inammissibile perchè riguarda in parte modalità tecniche di esecuzione del piano sulle quali si sono pronunciati favorevol-

mente i competenti corpi tecnici, ed in parte mette in dubbio la facoltà del Comune di estendere l'espropriazione alle zone laterali, mentre ciò è contradetto dalla legge 12 luglio 1912 che di tale facoltà autorizza la estensione anche alle varianti del piano, quando, ben inteso, esse conferiscano, come nel caso attuale, alle finalità dell'opera;

Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

1° Respinti i reclami, sono approvate le varianti al piano regolatore della città di Milano, di cui alle su citate deliberazioni consiliari;

2° Il piano alle varianti sarà vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente in una planimetria in scala 1:500, e in un elenco dei beni interessati dalle varianti entrambi in data 20 giugno 1923;

3° Sono estese alle varianti di cui trattasi le disposizioni della legge 12 luglio 1912, n. 866;

4° Rimane fermo il termine per l'attuazione del piano regolatore, stabilito colla legge 12 luglio 1912, n. 866.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1925.
Atti del Governo, registro 238, foglio 136. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1492.

REGIO DECRETO 2 luglio 1925, n. 1216.

Estensione al personale della Regia aeronautica delle disposizioni contenute nel R. viglietto 26 marzo 1833 e nel R. decreto 8 dicembre 1887 e successive modificazioni, relativamente alla concessione delle medaglie d'oro, d'argento e di bronzo al valor militare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. viglietto in data 26 marzo 1833, con cui fu istituita la medaglia d'oro e d'argento al valor militare e successive modificazioni;

Visto il R. decreto in data 8 dicembre 1887, con cui fu istituita la medaglia di bronzo al valor militare;

Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627, relativo all'ordinamento della Regia aeronautica;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Commissario per l'aeronautica, Ministro *ad interim* per gli affari della guerra e per quelli della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono estese al personale della Regia aeronautica le disposizioni contenute nel R. viglietto 26 marzo 1833 e nel R. decreto 8 dicembre 1887 e successive modificazioni, relativamente alla concessione delle medaglie d'oro, d'argento e di bronzo al valor militare.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1925.
Atti del Governo, registro 238, foglio 141. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1493.

REGIO DECRETO 2 luglio 1925, n. 1208.

Modificazione allo statuto del Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto tosco-emiliano del 6-7 settembre 1920.

N. 1208. R. decreto 2 luglio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene modificato l'art. 8 dello statuto del Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto tosco-emiliano del 6-7 settembre 1920, approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1426.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1925.

Numero di pubblicazione 1494.

REGIO DECRETO 26 giugno 1925, n. 1226.

Approvazione del nuovo statuto della fondazione « Istituto agrario siciliano Valdisavoja », in Catania.

N. 1226. R. decreto 26 giugno 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo statuto organico della fondazione « Istituto agrario siciliano Valdisavoja », in Catania.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1925.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 10 luglio 1925.

Scioglimento del Consiglio comunale di Spilinga (Catanzaro).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 10 luglio 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Spilinga, in provincia di Catanzaro.

MAESTA',

Un'inchiesta di recente eseguita sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Spilinga, ha accertato con la critica situazione finanziaria dell'Ente, il grave disordine degli uffici comunali, particolarmente determinato dalla negligenza del segretario, la cui opera ha dato luogo a gravi rilievi; l'abbandono dei più importanti servizi pubblici, quali quelli relativi alla nettezza urbana, all'igiene, alla sanità, alla vigilanza annonaria, alla pubblica illuminazione e alla manutenzione stradale.

Inoltre i ruoli delle tasse locali vengono compilati con notevole ritardo; non vengono corrisposti da più mesi gli stipendi agli impiegati e gravi irregolarità e abusi sono stati commessi nella concessione di lavori vari, e nella gestione del dazio.

L'Amministrazione comunale, d'altro canto, ridotta a 12 consiglieri, funziona in modo stentato.

In tale situazione il Prefetto, anche in vista del vivo fermento determinatosi contro gli amministratori con minaccia di perturbamenti, ha dovuto far luogo alla sospensione della rappresentanza elettiva, affidando la provvisoria gestione del Comune ad un suo Commissario.

Ma poichè le persistenti anormali condizioni dello spirito pubblico non consentono la sollecita convocazione dei comizi per la integrazione della rappresentanza municipale, mentre, d'altro canto, il disordine della civica azienda richiede, a porvi riparo, pronte e radicali misure, ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale e alla conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Spilinga, in provincia di Catanzaro, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Francesco Celestino è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 10 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1925.

Istituzione di una Regia agenzia consolare a Townsville in sostituzione di quella in Hobart soppressa.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

Art. 1.

La Regia agenzia consolare in Hobart, alla dipendenza del Regio consolato generale a Melbourne, è soppressa.

Art. 2.

E' istituita una Regia agenzia consolare a Townsville alla dipendenza del Regio consolato generale a Melbourne.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 giugno 1925.

Il Ministro: MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1925.

Istituzione di una Regia agenzia consolare in Allen.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

E' istituita una Regia agenzia consolare in Allen alla dipendenza del Regio consolato a La Plata.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 luglio 1925.

Il Ministro: MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1925.

Nomina del Commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa di risparmio di Bari.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduti la legge 15 luglio 1888, n. 5546, sull'ordinamento delle Casse di risparmio, ed il regolamento per la sua esecuzione, approvato col R. decreto 21 gennaio 1897, n. 49;

Considerato che, in seguito alle dimissioni rassegnate dal Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Bari ed alla disposta sospensione dei pagamenti, occorre provvedere alla nomina di un Commissario straordinario per la gestione dell'Ente;

Decreta:

Articolo unico.

Il gr. uff. prof. dott. Angelo Mariotti, capo sezione del Ministero dell'economia nazionale, è nominato Commissario straordinario per la gestione della Cassa di risparmio di Bari.

Roma, addì 20 luglio 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO PREFETTIZIO 20 luglio 1925.

Proroga di poteri del Commissario straordinario di Charvensod.

IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DI TORINO

Veduto il R. decreto 29 marzo 1925, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Charvensod;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi;

Visti gli articoli 323 della legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e 103 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Charvensod è prorogato di tre mesi.

Torino, addì 20 luglio 1925.

Il Prefetto: D'ADAMO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Trasferimenti di opere riservate per diritti di autore registrati durante il mese di luglio.

(Art. 31 della legge).

N. 75386. — Giusta dichiarazione depositata il 17 gennaio 1925 nella Prefettura di Milano ed ivi registrata al n. 89; la Ditta Piega di Milano — Prodotti italiani educativi, giocattoli artistici — cede ai signori Leone Navarra Società anonima cartiere Vonwiller e C. / Gian Giacomo Guarnieri, tutti i diritti che a loro appartengono in forza dell'attestato di diritti d'autore rilasciato dal Ministero dell'Economia Nazionale del Regno d'Italia in data 31 luglio 1921, n. 75386 dell'apposito registro generale di detto Ministero. I diritti d'autore sopra specificati s'intendono appartenere ai soli ed unici proprietari signori Leone Navarra Società anonima cartiere Vonwiller e C. / e Gian Giacomo Guarnieri, di Milano, per contratto di cessione autenticato dal notaio Odescalchi Marco, n. 6895-8421 del repertorio, e registrato all'ufficio del registro di Milano il 29 agosto 1924 al n. 328, vol. 2955 atti privati, con la spesa di L. 17.10.

N. 76951. — Giusta dichiarazione depositata il 17 gennaio 1925 nella Prefettura di Milano ed ivi registrata al n. 89; la Ditta Piega di Milano — Prodotti italiani educativi, giocattoli artistici — cede ai signori Leone Navarra Società anonima cartiere Vonwiller e C. / Gian Giacomo Guarnieri, tutti i diritti che a loro appartengono in forza dell'attestato di diritti d'autore rilasciato dal Ministero dell'Economia Nazionale del Regno d'Italia in data 31 luglio 1921, n. 76951 dell'apposito registro generale di detto Ministero. I diritti d'autore sopra specificati s'intendono appartenere ai soli ed unici proprietari signori Leone Navarra Società anonima cartiere Vonwiller e C. / e Gian Giacomo Guarnieri, di Milano, per contratto di cessione autenticato dal notaio Odescalchi Marco, n. 6895-8421 del repertorio, e registrato all'ufficio del registro di Milano il 29 agosto 1924 al n. 328, vol. 2955 atti privati, con la spesa di L. 17.10.

N. 77087. — Giusta dichiarazione depositata il 17 gennaio 1925 nella Prefettura di Milano ed ivi registrata al n. 89; la Ditta Piega di Milano — Prodotti italiani educativi, giocattoli artistici — cede ai signori Leone Navarra Società anonima cartiere Vonwiller e C. / Gian Giacomo Guarnieri, tutti i diritti che a loro appartengono in forza dell'attestato di diritti d'autore rilasciato dal Ministero dell'Economia Nazionale del Regno d'Italia in data 31 luglio 1921, n. 77087 dell'apposito registro generale di detto Ministero. I diritti d'autore sopra specificati s'intendono appartenere ai soli ed unici proprietari signori Leone Navarra Società anonima cartiere Vonwiller e C. / e Gian Giacomo Guarnieri, di Milano, per contratto di cessione autenticato dal notaio Odescalchi Marco, n. 6895-8421 del repertorio, e registrato all'ufficio del registro di Milano il 29 agosto 1924 al n. 328, vol. 2955 atti privati, con la spesa di L. 17.10.

N. 75389. — Giusta dichiarazione depositata il 17 gennaio 1925 nella Prefettura di Milano ed ivi registrata al n. 89; la Ditta Piega di Milano — Prodotti italiani educativi, giocattoli artistici — cede ai signori Leone Navarra Società anonima cartiere Vonwiller e C. / Gian Giacomo Guarnieri, tutti i diritti che a loro appartengono in forza dell'attestato di diritti d'autore rilasciato dal Ministero dell'Economia Nazionale del Regno d'Italia in data 31 luglio 1921, n. 75389 dell'apposito registro generale di detto Ministero. I diritti d'autore sopra specificati s'intendono appartenere ai soli ed unici proprietari signori Leone Navarra Società anonima cartiere Vonwiller e C. / e Gian Giacomo Guarnieri, di Milano, per contratto di cessione autenticato dal notaio Odescalchi Marco, n. 6895-8421 del repertorio, e registrato all'ufficio del registro di Milano il 29 agosto 1924 al n. 328, vol. 2955 atti privati, con la spesa di L. 17.10.

N. 75388. — Giusta dichiarazione depositata il 17 gennaio 1925 nella Prefettura di Milano ed ivi registrata al n. 89; la Ditta Piega di Milano — Prodotti italiani educativi, giocattoli artistici — cede ai signori Leone Navarra Società anonima cartiere Vonwiller e C. / Gian Giacomo Guarnieri, tutti i diritti che a loro appartengono in forza dell'attestato di diritti d'autore rilasciato dal Ministero dell'Economia Nazionale del Regno d'Italia in data 31 luglio 1921, n. 75388 dell'apposito registro generale di detto Ministero. I diritti d'autore sopra specificati s'intendono appartenere ai soli ed unici proprietari signori Leone Navarra Società anonima cartiere Vonwiller e C. / e Gian Giacomo Guarnieri, di Milano, per contratto di cessione autenticato dal notaio Odescalchi Marco, n. 6895-8421 del repertorio, e registrato all'ufficio del registro di Milano il 29 agosto 1924 al n. 328, vol. 2955 atti privati, con la spesa di L. 17.10.

N. 75387. — Giusta dichiarazione depositata il 17 gennaio 1925 nella Prefettura di Milano ed ivi registrata al n. 89; la Ditta Piega di Milano — Prodotti italiani educativi, giocattoli artistici — cede ai signori Leone Navarra Società anonima cartiere Vonwiller e C. / Gian Giacomo Guarnieri, tutti i diritti che a loro appartengono in forza dell'attestato di diritti d'autore rilasciato dal Ministero dell'Economia Nazionale del Regno d'Italia in data 31 luglio 1921, n. 75387 dell'apposito registro generale di detto Ministero. I diritti d'autore sopra specificati s'intendono appartenere ai soli ed unici proprietari signori Leone Navarra Società anonima cartiere Vonwiller e C. / e Gian Giacomo Guarnieri, di Milano, per contratto di cessione autenticato dal notaio Odescalchi Marco, n. 6895-8421 del repertorio, e registrato all'ufficio del registro di Milano il 29 agosto 1924 al n. 328, vol. 2955 atti privati, con la spesa di L. 17.10.

N. 85655. — Giusta dichiarazione depositata il 7 marzo 1925 nella Prefettura di Roma ed ivi registrata al n. 3367, la signora Anna Maria Littger fu Cristoforo, domiciliata in Roma, via Castro Pretorio, n. 63; i diritti di autore riferentisi all'opera «In alto con Apollo», geniale metodo per apprendere a suonare il piano in tre mesi senza conoscere la musica, registrata al n. 85655 dell'apposito registro generale del Ministero, anche a nome di Martino C. Luigi, s'intendono appartenere soltanto alla detta Anna Maria Littger, in virtù della scrittura privata, in data 5 marzo 1925, autenticata dal notaio Simoncelli Antonio, n. 15622 del repertorio e registrato all'ufficio del registro di Roma il 7 marzo 1925 al n. 14529 del volume 341 atti privati.

Roma, luglio 1925.

Il direttore: DE SANCTIS

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 160

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 24 luglio 1925

	Media		Media
Parigi	128 98	Belgio	127 25
Londra	133 143	Olanda	11 05
Svizzera	531 52	Pesos oro (argentino)	25 12
Spagna	394 75	Pesos carta (argent.)	11 12
Berlino	6 53	New-York	27 386
Vienna (Shilling)	3 87	Russia	-
Praga	81 30	Belgrado	48 10
Dollaro canadese	27 45	Budapest	0 0387
Romania	14 25	Oro	528 42

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	70 55
	3.50 % » (1902)	66 —
	3.00 % lordo	47 325
	5.00 % netto	91 55
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	67 60

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.